



Spett.le  
TCR Italia S.p.A.

Spett.le  
Ufficio Acquisti Gare e Contratti  
Sede



ADP  
ADP-2021-0012297  
del 29-09-2021 10:48

Pec: [tcriticaliasrl@legalmail.it](mailto:tcriticaliasrl@legalmail.it)

### DETERMINA /LETTERA D'ORDINE

**OGGETTO: Aeroporti di Puglia S.p.A. Manutenzione straordinaria mezzi aeroportuali non previsti dal contratto REP. 781 del 25.03.2019**

**Affidamento servizi supplementari di manutenzione straordinaria nel quinto del contratto  
Periodo anno 2020**

**CIG CONTRATTO: 7514719E48**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### VISTI

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 20.02.2020;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76 /2020 e successiva Legge di conversione nr. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 e successiva Legge di conversione nr. 108/2021 ;
- l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

#### PREMESSO CHE

in data 15.03.2019 Aeroporti di Puglia SpA e la società TCR Italia SpA hanno sottoscritto il contratto d'appalto Rep. 781 per il Servizio di noleggio, manutenzione full service e servizi connessi sul parco macchine operatrici aeroportuali degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA);  
in pari data è stato dato avvio al servizio, *giusta* verbale redatto dal RUP;

#### POSTO CHE

già in fase di avvio del servizio, è stato riscontrato il mancato funzionamento di alcuni mezzi, che in fase di sopralluogo pre gara risultavano tuttavia funzionanti;

tali avarie si sono verificate verosimilmente a causa dell'uso improprio protratto nel tempo dei mezzi da parte degli operatori e della carenza di manutenzione ordinaria per tutto il periodo dell'espletamento della procedura di gara, in quanto AdP, anche negli anni precedenti, ha proceduto solo con manutenzione riparativa, di volta in volta affidata ad operatore economico terzo;

#### **RILEVATO CHE**

la *lex specialis* di gara contempla espressamente che *“il noleggio Full Service comprende ogni tipo di manutenzione ordinaria, straordinaria e attività atta a garantire la piena funzionalità ed efficienza del mezzo con oneri a carico dell'appaltatore...e che sono esclusi gli interventi di manutenzione derivanti da sinistri e/o atti vandalici”*;

#### **APPURATO CHE**

il servizio di manutenzione in appalto comprende a carico dell'Appaltatore ogni tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria del tipo full service, finalizzata a garantire la piena funzionalità ed efficienza dei mezzi di handling, rimanendo pertanto escluse le fattispecie riconducibili ad interventi di manutenzione occorrenti a seguito di sinistri e/o atti vandalici ovvero per uso improprio dei mezzi che, per la loro natura di aleatorietà, non possono ricadere sull'appaltatore;

tale previsione contrattuale, considerava alla fase di avvio del servizio, che tutti i mezzi fossero funzionanti;

#### **DATO ATTO CHE**

al fine di garantire l'operatività aeroportuale è stato necessario per AdP, appena stipulato il contratto con l'Appaltatore, garantire la piena e perfetta efficienza di tutti i mezzi disponibili, in quanto per un lungo periodo, gli stessi sono stati sottoposti ad una ridotta ed insufficiente manutenzione, del tipo riparativo “a guasto”;

trattandosi di interventi indifferibili sui mezzi aeroportuali speciali, è stato richiesto al medesimo Appaltatore aggiudicatario del servizio di manutenzione full service, di intervenire con attività di ripristino e manutenzione sui mezzi in questione, che pur funzionanti al momento della indizione di gara, avevano subito ammaloramenti e guasti nel periodo di espletamento della procedura di gara;

tali attività supplementari sono state richieste all'Appaltatore per ragioni di coerenza tecnica e manutentiva, avendo sottoscritto il nuovo contratto di manutenzione ed in considerazione della peculiarità dei mezzi, in quanto l'Appaltatore TCR Italia, è società altamente specializzata, già presente presso lo scalo con proprio personale con idonea conoscenza delle particolarità tecniche e funzionali dei mezzi in questione;

#### **CONSIDERATO CHE**

i suddetti interventi/attività non erano separabili dal punto di vista tecnico dal contratto di manutenzione in essere, e rispetto allo stesso, hanno riguardato attività non preventivabili al momento della indizione della procedura di gara e sottoscrizione del contratto;

### **VISTO**

l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

### **ACCERTATO CHE**

nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni sopra riportate, in quanto le prestazioni supplementari da eseguire riguardano servizi di manutenzione riparativa su mezzi speciali che risultavano funzionanti al momento della indizione della procedura di gara e pertanto, trattasi di servizi non inclusi nell'appalto iniziale che prevede la manutenzione full service su mezzi tuttavia funzionanti al momento dell'avvio del servizio;

trattasi di estensione di servizi, non espressamente previsti nell'appalto originario, i quali presentano i requisiti di coerenza tecnica rispetto ai servizi di cui all'appalto principale;

### **CONSIDERATO CHE**

la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

il ricorso ad un nuovo contraente, per tali servizi supplementari, sarebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici e comporterebbe per questa Stazione Appaltante notevoli disguidi e un consistente incremento dei costi;

### **ACCERTATO CHE**

tale estensione contrattuale è fattispecie contemplata dal Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016 e s.m.i. all'art. 106, laddove prevede che, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può disporre di un aumento o diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto;

### **VISTI E VERIFICATI**

i report degli interventi eseguiti nell'anno 2020, verificati dai Supervisor Mezzi e analizzati dal Responsabile del Procedimento così come di seguito riportati:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO
SINISTRI E ATTI VANDALICI	6.880,98 €
MEZZI EXTRA	5.421,80 €
MEZZI ACQUISTATI	2.642,60 €
ROTABILE	1.609,63 €
	16.555,00 €

#### **RILEVATO CHE**

il maggiore corrispettivo per i servizi in questione comporta un aumento che rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo);

#### **DATO ATTO CHE**

i servizi in parola sono da considerarsi strumentali e direttamente connessi all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

#### **DATO ATTO ALTRESI' CHE**

il presente affidamento viene formalizzato a consuntivo e solo ad esito della puntuale verifica da parte del RUP dei rapporti di intervento manutentivo, al momento commissionati per garantire con urgenza l'operatività la corretta funzionalità dei mezzi da utilizzare sottobordo per le operazioni di handling degli aeroporti pugliesi;

#### **CONSIDERATA**

la disponibilità finanziaria per l'affidamento;

#### **PRESO ATTO**

che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Mongelli all'uopo nominato per l'originario affidamento;

#### **DETERMINA**

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **di riconoscere** ricorrendone i presupposti normativi e per quanto riportato in premessa, alla Società TRC S.p.A. gli interventi supplementari urgenti di manutenzione straordinaria riparativa sui mezzi aeroportuali presenti presso i quattro scali aeroportuali che si sono resi necessari all'atto di avvio del contratto;
- **di dare atto** che tali interventi, relativi a tutto l'anno 2020 non erano ricompresi nel contratto di appalto rep. 781 del 15.3.2019 in quanto riferiti a mezzi che al momento della indizione di gara risultavano funzionanti;
- **di dare atto** che tali servizi supplementari si sono resi necessari al fine di rendere funzionanti tutti i mezzi alla fase di avvio del contratto;
- **di riconoscere a consuntivo**, per gli interventi in questione, l'importo complessivo di Euro **16.555,00** IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72;

- **di dare atto** altresì che il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura, in considerazione delle verifiche istruttorie necessarie;
- **di dare atto** che il CIG di cui al presente affidamento da indicare sulle fatture è il medesimo del contratto rep 781 del 15.3.2019, rientrando il suddetto importo nel quinto del valore del contratto;

Per l'effetto:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Affidataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L'Affidataria è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

In considerazione delle verifiche istruttorie, di natura tecnica e amministrativa sottese al pagamento, si da atto che quest'ultimo avverrà a 60gg data ricezione fattura e comunque ad esito della verifica di regolarità effettuata dal Rup.

La fattura dovrà essere intestata a AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.- Viale Enzo Ferrari - 70128 Bari-Palese, - P.I. 03094610726. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML già previsto per la fatturazione elettronica alle Pubbliche amministrazioni. Il codice Univoco che identifica Aeroporti di Puglia SpA presso lo SDI è il seguente: M5UXCR1. La fattura dovrà riportare il riferimento al seguente ordine (num di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico. AdP corrisponderà alla impresa il corrispettivo indicato in fattura tramite bonifico bancario sul C/C indicato dalla stessa. In caso di fattura cartacea la fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: [ciclopассивo@pec.aeroportidipuglia.it](mailto:ciclopассивo@pec.aeroportidipuglia.it) in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it) in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'Affidataria si impegna a

rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito [www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it) nella sezione "Società trasparente".

L'Affidataria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).

L'Affidataria dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Adp che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Adp nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con Adp.(Pantouflage).

**Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR)** - Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla vigente normativa, si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Bari 70128, che l'indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è [dpo@aeroportidipuglia.it](mailto:dpo@aeroportidipuglia.it). I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice sul sito istituzionale di AdP nella sezione Società Trasparente.

Il Direttore Generale  
Arch. Marco Catamerò

Per accettazione  
TCR S.p.A.